

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **Riforma del lavoro sportivo: norme per la sicurezza dei lavoratori**

Come da ns precedenti comunicazioni, il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo sia per gli sportivi professionisti che dilettanti, con una disciplina ancora da definire chiaramente nelle sue fasi attuative. È certo però che, nel caso in cui all'interno di una organizzazione vi siano dei soggetti definiti "lavoratori", sussistano degli obblighi anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Figure e tipologie contrattuali

Per determinare l'ambito di applicazione della normativa di sicurezza è essenziale chiarire le tipologie di attività e mansioni con i rispettivi inquadramenti.

Indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, possono essere presenti le seguenti figure:

- **lavoratore sportivo** che esercita attività sportiva verso un corrispettivo, inteso come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e comunque ogni tesserato che svolga mansioni rientranti nei regolamenti dei singoli enti, tra quelle necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva (ad eccezione delle mansioni amministrativo-gestionali);
- **lavoratore amministrativo-gestionale**, che non rientra nella definizione di lavoratore sportivo;
- **professionista** iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le tipologie di rapporti di lavoro sportivo possono essere:

- lavoro **subordinato** (nel settore del professionismo si presuppone questa forma contrattuale, salvo diversamente stipulato tra le parti);
- lavoro **autonomo**;
- lavoro autonomo in forma di **co.co.co.** (per le società e le associazioni dilettantistiche si presuppone questa forma di contratto, salvo diversamente stipulato tra le parti).

Le tipologie di rapporti di lavoro amministrativo-gestionale possono essere:

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo in forma di co.co.co., se ne ricorrono i presupposti.

Il professionista svolge la propria attività sotto forma di lavoratore autonomo.

A tali tipologie si aggiunge il volontario che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in maniera spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti. Può svolgere direttamente attività sportiva e/o di formazione, didattica e preparazione degli atleti.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Normativa di salute e sicurezza sul lavoro

Per individuare nei confronti di quali soggetti applicare la normativa di sicurezza, si ricorda la definizione di lavoratore stabilita dal Testo Unico [D.Lgs. n. 81/08](#), cioè di colui che **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, presta una attività lavorativa all'interno di una organizzazione, con o senza retribuzione.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto sono lavoratori ai fini della sicurezza sia i lavoratori sportivi che i lavoratori amministrativo-gestionali che svolgano una prestazione sotto forma di lavoro subordinato o come collaboratore coordinato e continuativo se prestano, in quest'ultimo caso, l'attività nei luoghi di lavoro del committente.

Nel caso si identifichino soggetti rientranti nella definizione di lavoratore ai fini della sicurezza (lavoratore subordinato o collaboratore che presti l'attività nei luoghi di lavoro del committente), la società o l'associazione deve applicare la normativa di riferimento, compatibilmente con le modalità di prestazione sportiva. In particolare si dovrà elaborare il **documento di valutazione dei rischi** (DVR), nominare il **R.S.P.P.**, nominare il medico competente, procedere con la sorveglianza sanitaria (per il rilascio dell'idoneità alla mansione), **informare e formare** i lavoratori, consegnare i necessari ed idonei DPI, procedere alla gestione delle emergenze oltre a quanto già necessario in relazione all'eventuale conduzione di un impianto sportivo (per cui nomina e relativa formazione degli addetti emergenza incendio e primo soccorso, redazione di un piano di emergenza ed evacuazione).

In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è previsto che datore di lavoro possa istituire e aggiornare la scheda sanitaria per ogni lavoratore sportivo che presta le proprie attività non a carattere occasionale. I controlli medici effettuati nel rispetto della prestazione sportiva possono risultare validi anche ai fini del rilascio dell'idoneità alla mansione da parte del medico competente, nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Per contro, se emerge l'esposizione del lavoratore a ulteriori rischi in base a quanto riscontrato nel DVR, sarà necessario un controllo sanitario aggiuntivo operato dal medico competente con il rilascio dell'idoneità alla specifica mansione.

Per i lavoratori non sportivi svolgenti mansioni amministrativo-gestionali vigono invece le regole "ordinarie" relative alla sorveglianza sanitaria e, quindi, se svolgono mansioni a rischio individuate all'interno del DVR (es. attività di manutenzione, attività a videotermine per oltre 20 ore settimanali), i lavoratori sono soggetti agli obblighi di visite mediche preventive e periodiche effettuate dal medico competente.

Mentre per i lavoratori rientranti nella definizione di lavoratori autonomi (sportivi o non sportivi) e dei volontari gli obblighi sono di utilizzare attrezzature conformi, acquisire e utilizzare idonei DPI, e, nel caso si configuri un contratto di appalto o subappalto, munirsi di tesserina di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia. Inoltre, la formazione e la sorveglianza sanitaria risultano facoltative, salvo quanto previsto per i controlli medici correlati alle prestazioni sportive.

Importante indicazione viene fornita in merito ai lavoratori sportivi, senza specifica sulla forma contrattuale adottata (cioè se autonomi, co.co.co o subordinati), che ricevano compensi annuali **entro 5.000 euro**. A tali soggetti si applica una parte della normativa dedicata ai lavoratori autonomi in merito a quanto già sopra evidenziato e, cioè, la facoltà di partecipare ai **programmi di formazione** e alla **sorveglianza sanitaria**, salvo quanto previsto per i controlli medici correlati alle prestazioni sportive rese.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Particolare attenzione deve essere posta nel caso vengano svolte prestazioni da parte di minori. In generale, nel caso di attività svolte da lavoratori minorenni è necessario aggiornare il DVR in quanto è espressamente richiesto dalla normativa di procedere alla valutazione dei rischi anche in considerazione dell'età dei prestatori; inoltre è obbligatorio informare anche chi esercita la potestà genitoriale sui rischi presenti collegati alle mansioni svolte e alle procedure di emergenza adottate.

Nel caso l'attività sia svolta in qualità di lavoratore sportivo, è inoltre obbligatorio nominare un responsabile della protezione dell'integrità fisica e morale dei minori con diversi compiti, tra cui la lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza minorile. Il nominativo del responsabile designato deve essere comunicato all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Vista la particolarità della normativa e per la verifica della corretta applicazione, invitiamo le società e le associazioni clienti a mettersi in contatto con le loro aziende incaricate per la consulenza sulla sicurezza.

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro